



Istituto Comprensivo di Sissa Trecasali
Prot. 0000481 del 05/02/2020
08 (Uscita)

REGOLAMENTO D'ISTITUTO SULLA PRIVACY

VISTO il D. Lgs. n. 196/2003;
VISTO il Regolamento UE 679/2016;
VISTO il D. Lgs. n. 101/2018;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto del 28 gennaio 2020

SI ADOTTA IL PRESENTE REGOLAMENTO

Art. 1 - Per le definizioni utilizzate nel presente regolamento si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Il trattamento dei dati personali avviene mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al regolamento UE 2016/679 e alla normativa nazionale vigente. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario.

Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità. In particolare, dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche.

Art. 2 - Tutte le persone fisiche che, nell'esercizio delle proprie mansioni/attività ed a qualsiasi titolo svolgono attività in qualità di "incaricato del trattamento dei dati personali", di "addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici" e comunque tutti coloro, incluse le persone giuridiche, che trattano, in qualsiasi ruolo, dati personali e sensibili di titolarità dell'Istituto sono tenuti al rispetto della normativa vigente e del presente regolamento.

All'interno dell'istituzione scolastica, il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. Il responsabile interno del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

All'interno dell'istituzione scolastica viene individuata la figura di amministratore di sistema a cui è affidata la gestione del sistema ICT d'istituto. Tale soggetto ha il compito di analizzare e mappare il sistema, dare report periodico al titolare del trattamento su eventuali vulnerabilità, sul livello di sicurezza implementato e sulla conformità al GDPR ed alle norme dell'AGID sulla parte informatica. La figura di amministratore di sistema può coincidere con quella del titolare del trattamento.

Sono autorizzati al trattamento dei dati personali i soggetti, interni ed esterni all'istituzione scolastica, appositamente nominati dal Dirigente Scolastico nei limiti, con le modalità, con gli strumenti e per le finalità di cui alla stessa nomina.

Art. 3 - Il trattamento di dati personali deve essere effettuato in misura pertinente e non eccedente, esclusivamente per le finalità per le quali i dati sono stati raccolti e nella misura in cui queste sono state oggetto di apposita informativa fornita agli interessati.

Il trattamento di dati personali non deve essere effettuato qualora sia possibile realizzare le finalità per cui è attuato attraverso l'uso di dati anonimi.

Le attività di trattamento dei dati personali e sensibili devono essere limitate al tempo strettamente necessario al raggiungimento degli scopi per cui i dati medesimi sono stati raccolti o sono successivamente trattati.

Ciascun soggetto preposto allo svolgimento delle operazioni di trattamento ha l'obbligo di mantenere il segreto sui dati raccolti o di cui venga a conoscenza nel corso della propria attività lavorativa, evitando di diffonderli o di comunicarli a terzi o comunque a soggetti non legittimati al trattamento di tali informazioni. Non è pertanto autorizzato a fornire riscontro diretto a richieste, verbali o scritte, di estrazione o di comunicazione di dati di titolarità dell'Istituto anche qualora tali richieste pervengano da uffici o strutture aziendali se non autorizzate all'accesso ai dati medesimi.

Qualora l'incaricato utilizzi, nello svolgimento delle proprie mansioni, atti o documenti contenenti dati personali o sensibili, questi non devono essere lasciati incustoditi ma occorre siano evitati eventuali accessi o la conoscenza da parte di soggetti non autorizzati; alla fine del ciclo di lavoro, la documentazione deve essere riposta negli appositi archivi ad accesso controllato.

Art. 4 – I dati personali vanno trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza degli stessi, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

Art. 5 - Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative tali da garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che possono comprendere, tra le altre, se del caso:

- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non nei limiti per cui è preposto al trattamento.

Art. 6 – Gli incaricati del trattamento devono evitare l'archiviazione in locale utilizzando le apposite cartelle sulla NAS.

Le password utilizzate per proteggere l'accesso ai terminali e ai dati devono essere mantenute riservate e non divulgate a terzi. Non vanno trascritte su supporti cartacei o altri tipi di supporti facilmente accessibili a terzi.

Le password non vanno incluse in processi di connessione automatica; qualora una password perda di segretezza, l'incaricato deve provvedere immediatamente alla sua sostituzione.

Gli eventuali dispositivi di autenticazione forniti in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato devono essere custoditi con cura e diligenza.

Nel caso in cui la sessione di lavoro sia interrotta, l'incaricato non deve lasciare incustodito lo strumento di trattamento né consentirne l'accesso ad altri, provvedendo a mettere "in sicurezza" la macchina da cui ha effettuato l'accesso ai dati personali.

Ciascun incaricato è responsabile del corretto utilizzo e della custodia degli strumenti elettronici in dotazione. Devono essere adottate le misure di sicurezza per la tutela della

riservatezza, consistenti nell'evitare che l'accesso ai dati possa avvenire da parte di soggetti estranei all'organizzazione o non specificamente autorizzati.

COMPORAMENTO SCOLASTICO

Art. 7 – I cellulari, smartphone, tablet e qualsiasi altra apparecchiatura informatica possono essere utilizzati esclusivamente per uso personale e nel rispetto delle persone.

L'eventuale autorizzazione alla registrazione vocale delle lezioni può essere concessa esclusivamente dal docente presente in classe e limitatamente alla lezione per la quale viene richiesta l'autorizzazione.

È fatto assoluto divieto di diffondere sul web immagini di persone eventualmente riprese all'interno dei locali scolastici o in occasione di manifestazioni scolastiche senza il loro esplicito consenso o (se minori di anni 14) senza il consenso di chi esercita la potestà genitoriale.

Art. 8 - In merito ai temi in classe, l'insegnante può liberamente assegnare gli alunni temi che riguardano il loro mondo personale senza che ciò possa costituire una violazione della privacy. L'insegnante deve, ad ogni modo, trovare il giusto equilibrio (in caso di lettura dei temi in classe) tra le esigenze dell'insegnamento e il rispetto della privacy quando nei temi vengono trattati argomenti delicati.

Art. 9 - Non sussiste violazione della privacy in caso di riprese fotografiche e video fatti dai genitori durante recite, saggi e gite scolastiche, tuttavia queste immagini possono essere usate esclusivamente in ambito familiare.

Qualora si intenda pubblicarle nel web, è fatto assoluto divieto di procedere in assenza del consenso delle persone presenti nei video e nelle foto o (se minori di anni 14) in assenza del consenso di chi esercita la potestà genitoriale.

Art. 10 - Gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici. Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di conoscibilità stabilito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Nel pubblicare i voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, l'Istituto scolastico eviterà di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti, o altri dati personali.

Art. 11 – Nessuno è autorizzato ad usare i dati presenti nell'albo dell'Istituto scolastico (anche on line) per inviare materiale pubblicitario a casa degli studenti o per altre operazioni di marketing.

Art. 12 - Per quanto non espressamente disciplinato in questa sede si rinvia ai principi ed alle disposizioni della normativa vigente in materia di protezione di dati personali, che qui deve intendersi integralmente richiamata.

Sissa Trecasali, 28 gennaio 2020

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Carmen Ceschel